

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2014

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERRUTO, BAKKALI

Disposizioni concernenti il tesseramento dei minori stranieri nati in Italia presso le società e associazioni sportive e i casi di concessione della cittadinanza

Presentata il 6 agosto 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presenza di alunni e alunne con retroterra migratorio — definizione che comprende i bambini o ragazzi che sono migrati in Italia, o che abbiano almeno un genitore che abbia fatto ingresso in Italia come migrante o che fossero precedentemente in possesso di una nazionalità differente da quella italiana — nelle nostre scuole è diventato ormai un dato strutturale: sono più di 870.000 gli studenti e le studentesse con cittadinanza non italiana che lo scorso anno frequentavano le nostre scuole, di cui quasi 7 su 10 nati in Italia. Bambine, bambini e adolescenti « italiani » di fatto ma non di diritto. Lo sport è un potente veicolo di educazione attraverso il quale molti bambini, che vengono da famiglie difficili, possono trovare anche percorsi di emancipazione e di au-

todeterminazione, e ciò vale anche per tanti minori e tanti bambini stranieri.

Nella scorsa legislatura, il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ha provveduto ad abrogare la legge 20 gennaio 2016, n. 12, eliminando gli ostacoli che impedivano a quei minori che non erano arrivati prima dei dieci anni di età di tesserarsi alle società sportive. Ancora oggi i ragazzi stranieri minorenni, residenti in Italia, riscontrano diverse difficoltà a causa delle quali decidono di abbandonare lo sport; i ragazzi stranieri minorenni, residenti in Italia, non possono essere convocati per le selezioni nazionali, e sono costretti ad attendere la maggiore età per indossare la maglia azzurra.

Da anni in Italia si attende una riforma sostanziale della legge sulla cittadinanza che riconosca pieni diritti ai bambini e alle

bambine che nascono nel nostro Paese e a quelli con retroterra migratorio, ma ciò non è ancora avvenuto; occorre dunque concedere la cittadinanza ai bambini e alle bambine nate in Italia, così come a coloro che hanno completato nel nostro Paese un ciclo scolastico di almeno 5 anni, attraverso l'approvazione di una riforma legislativa che preveda sia lo « *ius soli* » e sia lo « *ius scholae* ».

L'Italia è un Paese interculturale, ed è per questo che i luoghi di aggregazione come gli ambienti scolastici, sociali, culturali e sportivi devono essere capaci di riflettere questa multiculturalità, garantendo al contempo una reale possibilità di accesso al diritto di cittadinanza.

Con la presente proposta di legge si intende garantire il diritto di accedere liberamente allo sport, a tutti i minori nati in Italia o con retroterra migratorio e senza cittadinanza italiana, inclusi rifugiati e richiedenti asilo, riconoscendo loro la possibilità di essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva nonché di competere in tutti i campionati italiani con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani; inoltre, per evidenti meriti sportivi, confermati da una apposita commissione del Comitato olimpico nazionale italiano, è riconosciuta altresì la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al fine di garantire il diritto al libero accesso alla pratica sportiva a tutti i minori nati in Italia o con retroterra migratorio e senza cittadinanza italiana, il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è sostituito dal seguente:

« 3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, compresi i minori rifugiati o richiedenti asilo, possono essere tesserati presso società sportive o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani nonché competere in tutti i campionati italiani ».

2. Ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è riconosciuta la possibilità di acquisire la cittadinanza italiana per evidenti meriti sportivi, confermati da una apposita commissione del Comitato olimpico nazionale italiano che si riunisce a tale scopo, qualora soddisfino una delle seguenti condizioni:

a) abbiano completato con esito positivo un ciclo scolastico di almeno cinque anni presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione;

b) siano nati nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia;

c) siano nati nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno risultava, al momento della nascita del figlio, regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno.



19PDL0104430